SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 170

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANFREDI, SCHIFANI, LAURO, RIZZI, FIRRARELLO, FRAU, MALAN, PICCIONI, TRAVAGLIA e SAMBIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001

Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale

Onorevoli Senatori. – Nel 1995, in forma solenne, ed in tutta Europa, è stato celebrato il cinquantenario della fine della seconda guerra mondiale.

Durante le manifestazioni sono stati esaltati il sacrificio e gli atti di eroismo di coloro che tutto hanno dato senza nulla chiedere e di coloro che nel corpo e nello spirito portano ancora i segni delle ferite e dei patimenti subiti durante la lotta per la conquista della libertà e della democrazia. Altri paesi hanno concesso particolari onorificenze e benemerenze a coloro che hanno combattuto per la Patria.

Anche l'Italia, nel 1968, dopo cinquant'anni dalla fine della Guerra, ha istituito l'Ordine di Vittorio Veneto (legge 18 marzo 1968, n. 263) per i combattenti della prima guerra mondiale, mentre per i combattenti del secondo conflitto mondiale sono state spese solo belle parole ma nessun riconoscimento ufficiale per il contributo di sangue e di gloria per liberare il patrio suolo.

Per motivi di equità e di giustizia dobbiamo attribuire ai combattenti della seconda

guerra mondiale un riconoscimento analogo a quello concesso ai cavalieri di Vittorio Veneto.

L'onorificenza che proponiamo vuole testimoniare la riconoscenza della Nazione a coloro che hanno servito in armi, e non, il paese, pagando, spesso con la vita, per non venire meno al sacro dovere della difesa della Patria.

Con questo atto lo Stato salderebbe un debito nei confronti di coloro che hanno dato un determinante contributo per porre le fondamenta della odierna realtà sociale, economica e costituzionale.

Per i motivi sopra esposti, siamo certi, onorevoli colleghi, di avere il vostro incondizionato appoggio affinchè la proposta diventi legge in tempi brevissimi. Non si propongono indennità o vitalizi, ma si dà facoltà al Governo di concedere, con proprio decreto, un eventuale vitalizio.

Desideriamo sottolineare che nella passata legislatura era stato presentato un analogo disegno di legge (atto Senato n. 1492)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È istituito «l'Ordine dei Cavalieri del Tricolore», comprendente l'unica classe.
- 2. L'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine ha le caratteristiche di cui all'articolo 3.

Art. 2.

1. L'onorificenza è conferita a coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945 o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ai decorati al Valor Militare, ai Mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 titolari di pensione di guerra, agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia, ai profughi per il trattato di pace che hanno beneficiato della legge 24 maggio 1970, n. 336, nonché ai cittadini italiani in possesso dell'attestato di gratitudine ed apprezzamento rilasciato dai Comandi Alleati.

Art. 3.

- 1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo con al centro il tricolore.
- 2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composto da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana.
- 3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono riportati in apposito decreto del Ministero della difesa.

Art. 4.

- 1. Il capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
- 2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale di grado corrispondente, che lo presiede, da un rappresentante dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da un rappresentante delle seguenti associazioni: Combattenti della guerra di liberazione inquadrati nelle formazioni regolari delle Forze armate, Combattenti e reduci, Partigiani, Venezia Giulia e Dalmazia, Libero comune di Fiume in esilio. Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico dello Stato.

Art. 5.

- 1. L'onorificenza dell'Ordine dei Cavalieri del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
- 2. Per ottenere l'onorificenza e le insegne, gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa, allegando fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- 3. Le domande ed i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 3. Il Governo è autorizzato a concedere, nei prossimi anni, ai Cavalieri del Tricolore il vitalizio e la medaglia ricordo come previsto per i Cavalieri di Vittorio Veneto.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e le sue disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2001.